

Disposizioni disciplinanti la ricostruzione dei consumi e la fatturazione degli stessi in presenza di “consumi anomali” ovvero di addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati, dovuti a dispersioni causate dalla rottura e/o dal malfunzionamento dell’impianto idrico privato (c.d. “perdita occulta”)

(Approvato con delibera A.C. 19 del 23/12/2009 e modificato con delibera A.C. 17 del 15/12/2010)

Art. 1 PRINCIPIO BASE

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni. L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma dovuti a cause imprevedute, e comunque in tutti i casi di perdite occulte, si applicano le seguenti disposizioni.

ART. 2 APPLICABILITA'

Le disposizioni che seguono, disciplinanti la ricostruzione dei consumi e la fatturazione degli stessi in presenza di addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati, dovuti a dispersioni causate dalla rottura e/o dal malfunzionamento dell’impianto idrico privato (c.d. “perdita occulta”), sono applicabili alle sole utenze del servizio idrico integrato di tipo domestico.

ART. 3 CONDIZIONI

1) registrazione di un “consumo anomalo” – definizione e ricostruzione dei consumi normali: si è in presenza di un consumo anomalo quando vengono addebitati nella fatturazione (bolletta) consumi superiori ad almeno il 50% della media dei consumi dei corrispondenti periodi nel corso dei due anni precedenti – per la ricostruzione dei consumi normali verrà preso a riferimento il consumo rilevato nel periodo compreso tra due letture effettuate in periodi corrispondenti a quelli in cui si è riscontrato il consumo anomalo, nei due anni antecedenti . In caso di nuova utenza (utenza attivata da un tempo inferiore a due anni) si è in presenza di un consumo anomalo quando vengono addebitati nella fatturazione consumi superiori ad almeno il 50% del consumo medio degli utenti con pari tipologia di utenza

2) perdita/rottura/malfunzionamento occulto – definizione:

La perdita/rottura/malfunzionamento deve avvenire in una parte dell’impianto interrata o sepolta ed in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Le valutazioni in merito a quanto sopra (esistenza di una perdita occulta, ovvero non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente) sono rimesse all’accertamento tecnico da parte del Gestore che verrà effettuato tempestivamente ai sensi del successivo punto 3, nonché, in caso di contrasto, all’Autorità di ambito.

3) attivazione della procedura di gestione dei consumi anomali:

l'attivazione della procedura di seguito indicata è attivabile dal sul medesimo impianto non più di una volta all'anno.

L'utente, una volta rilevato il consumo anomalo per effetto della ricezione di una fattura registrante consumi superiori a quelli normali come indicato al punto 1, **ha l'onere**, al fine di usufruire delle disposizioni di seguito indicate, **di procedere a tempestiva ricerca e riparazione della rottura e/o malfunzionamento del proprio impianto interno e, contemporaneamente, inoltrare tempestiva segnalazione al Gestore e all'Autorità di Ambito.**

A tale proposito:

a) ricerca e riparazione della rottura e/o malfunzionamento del proprio impianto interno: ove possibile, l'utente ha l'onere di procedere immediatamente alla riparazione, onde evitare il protrarsi della situazione di malfunzionamento/rottura; si sottolinea che è tuttavia indispensabile, ai fini della fruizione delle disposizioni di seguito indicate, che l'intervento effettuato sull'impianto privato resti ispezionabile fino all'accertamento tecnico da parte del Gestore, in quanto a tale accertamento tecnico è rimessa la verifica della condizione di cui al precedente punto 2 (esistenza di una perdita occulta, ovvero non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente). È altresì indispensabile che l'utente conservi, ai fini delle verifiche che potranno essere disposte sia dal Gestore che dall'Autorità di ambito, tutta la documentazione tecnica inerente la riparazione (fattura di pagamento, report o relazione dell'intervento, altro)

b) segnalazione al Gestore e all'Autorità di ambito: la segnalazione va inoltrata entro e non oltre 5 gg dalla data di scadenza della fattura che ha rilevato il maggior consumo (c.d. "consumo anomalo") con le modalità e ai recapiti indicati nella Carta del SII.

Segnalazioni pervenute oltre 15 gg dalla scadenza della fattura in cui è rilevato il maggior consumo, non daranno luogo all'attivazione della procedura di cui al presente regolamento.

La segnalazione deve essere corredata dalla copia della fattura relativa al consumo anomalo; ove la riparazione abbia già avuto luogo, l'utente deve allegare alla segnalazione una autocertificazione con cui attesti l'avvenuta riparazione della rottura e/o malfunzionamento dell'impianto idrico di proprietà privata; altrimenti dovrà segnalare espressamente l'impossibilità di immediata riparazione o comunque dovrà fornire informazioni circa gli interventi adottati per porre rimedio alla rottura/malfunzionamento.

Il Gestore provvederà ad inviare un proprio tecnico al fine di compilare l'apposito verbale di accertamento la cui lettura farà fede per determinare il consumo relativo alla perdita; inoltre, sia il Gestore che l'Autorità di Ambito hanno facoltà di procedere a verifiche in merito all'avvenuta riparazione, chiedendo all'utente di produrre tutta la documentazione tecnica inerente la riparazione stessa (fattura di pagamento, report o relazione dell'intervento, altro), nonché di predisporre audizioni, richieste di informazioni, sopralluoghi e in generale di attivare tutto quanto necessario istruire la richiesta.

Il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle disposizioni di seguito indicate è fissato in 60 giorni dal ricevimento della segnalazione inoltrata dall'utente.

ART. 4 RICOSTRUZIONE E FATTURAZIONE DEI CONSUMI ANOMALI - limite massimo di non tariffazione e tariffazione agevolata

In presenza di tutte le condizioni sopra indicate, si procederà alla rettifica della fatturazione contenente il “consumo anomalo” come segue.

Limite massimo di non-tariffazione:

in applicazione di quanto previsto all’art. 3 comma 1 del presente regolamento, fermo il consumo normale ricostruito con i criteri ivi previsti, il consumo qualificabile “consumo anomalo” non viene addebitato all’utente fino a concorrenza del limite massimo di non tariffazione pari a 3.600 mc

Tariffazione agevolata:

La parte di “consumo anomalo” eccedente rispetto al limite massimo di non tariffazione di cui sopra (pari a 3.600 mc) verrà fatturata con applicazione di una tariffa agevolata, vale a dire con applicazione dell’aliquota base definita dall’Autorità di Ambito esclusa la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.

Le disposizioni di cui sopra saranno applicate al maggior consumo registrato e fatturato sulla bolletta del periodo in cui è avvenuta la rottura/il malfunzionamento e fino alla data di verbalizzazione da parte del tecnico del Gestore (art. 3 punto 2). Non è possibile, in ogni caso, partire da una data antecedente l’ultima lettura di saldo fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.

Possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti, in accordo con il Gestore.

ART. 5 ALTRE UTENZE

In caso di “perdita occulta” e di relative fatturazioni, alle utenze di tipo **non** domestico sono concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti, senza costi ed oneri aggiuntivi, in accordo con il Gestore.